

## **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con Provvedimento del 24.07.2008, resa a seguito di richiesta espressa da parte del difensore delle parti, il Presidente del TAR del Lazio Sezione III bis di Roma ha autorizzato i ricorrenti GRECO MARIA DOMENICA, ERROI PIETRINA GRAZIA, BIANCO VALTER, MARTINA MARIA ROSARIA, DE MAGLIO GRAZIA, CHITTANO LUCIO, CAZZETTA ADDOLORATA, ARSENA ANGELA, CIULLO MARINELLA, GRECO ANNA MARIA, ad integrare il contraddittorio del ricorso n. 3681/2008, anche a mezzo di pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti presenti nelle impugnate graduatorie con dispensa dell'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili. Pertanto si notifica per pubblici proclami, il ricorso n. 3681/08 proposto al TAR Lazio Sez. III bis di Roma, per l'annullamento, previa sospensione, delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate e affisse all'albo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce in data 17.07.2007, nella parte in cui non vengono assegnati ai ricorrenti i punti relativi ai diplomi di perfezionamento conseguiti nel biennio 2005-2006 e di ogni altro provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ivi compreso, ove occorra, il Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione 16.03.2007 nella parte in cui all'art. 3, comma 7, afferma che i titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella e nella parte in cui alla lett. C.7) del D.M. n. 27 del 15.03.2007, costituente l'Allegato 2 al medesimo DDG 16.03.2007, limita la valutazione ivi prevista fino ad un massimo di tre titoli, nonché la

nota 10 nella parte in cui afferma che per i titoli di cui ai punti C7 e C8 si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10. Con il ricorso si censurano i provvedimenti impugnati per **I** violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 7, e del punto c 7 dell'allegato 2 al decreto dirigenziale 16.03.2007, violazione dell'articolo 1, comma 607, della legge 27.12.2007, n. 296, eccesso di potere per errore nei presupposti, irragionevolezza, arbitrarietà, illegittimità ed ingiustizia manifesta per erronea applicazione dei criteri di valutazione, violazione della tutela dell'affidamento. **II** illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, della legge 27.12.2006, n. 296 per violazione dell'art. 3 e 97 della costituzione, illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo e della nota 10 del punto c7 del d.m. n. 27 del 15.03.2007, costituente l'allegato 2 del d.d.g. 16.03.2007, per violazione degli artt. 3, 76 e 97 della costituzione e dei principi di imparzialità e correttezza. Sub I): l'illegittimo operato dell'Amministrazione scolastica ha fatto sì che per alcuni ricorrenti la valutazione dei titoli culturali risultasse pari a zero punti, atteso il superamento da parte di essi della soglia dei 10 punti; per gli altri, invece, ha fatto sì che la valutazione risultasse pari ai punti necessari per arrivare alla soglia dei 10 punti. Sub II): la nota 10 alle lettere C.7 e C.8, risulta ultronea e il Ministro nella predisposizione del D.M. ha ecceduto i limiti posti dal Legislatore, con ciò violando l'art. 76 della Costituzione. La discussione del ricorso è fissata per l'udienza pubblica del 06.11.2008.

Avv. Giuliano Giannini

Avv. Simona Manca.